

## PIANO DI GOVERNO PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

## PIANO DI GOVERNO PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

La presente disciplina, nell'ambito di competenza di questo Comune, si prefigge l'obiettivo di creare le migliori condizioni per favorire l'accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati.

## E' così articolato:

- 1. Le strutture di accoglienza vanno considerate come luoghi in cui vengono svolte attività di carattere sociale a disposizione di soggetti fragili o vulnerabili.
- 2. Le strutture vanno individuate in luoghi abitati facilmente raggiungibili da mezzi pubblici in modo tale da consentire ai beneficiari di partecipare alla vita sociale e comunitaria e di avere un facile accesso ai servizi del territorio. La possibilità di raggiungere agevolmente i servizi diventa tanto più importante, tanto più l'accoglienza viene impostata come primo passo di autonomizzazione del beneficiario.
- 3. Nel presente piano di governo si identificano come "strutture di accoglienza di grandi dimensioni per richiedenti asilo" quelle che hanno una capacità di oltre 8 posti letto.
- 4. In funzione di quanto espresso nella premessa e nel punto 1 e 2 del presente quadro normativo, il Comune in accordo con Prefettura ed ente gestore si pone l'obiettivo di valutare la rispondenza delle aree più idonee al raggiungimento della massima integrazione.
- 5. Nella valutazione delle aree e degli edifici idonei alla realizzazione di "strutture di accoglienza per richiedenti asilo di grandi dimensioni" occorre tenere conto di eventuali elementi di criticità per la sicurezza degli ospiti e di motivi di inadeguatezza della struttura per il conseguimento dell'obbiettivo di favorire la migliore integrazione e convivenza coi residenti.
- 6. Il gestore delle suddette strutture è tenuto a rispettare le indicazioni previste dal "Protocollo per la gestione degli interventi sanitari rivolti ai migranti richiedenti asilo presenti nella Provincia di Lecco", dando tempestiva comunicazione al Comune di eventuali episodi di criticità sanitarie al fine di poter mettere in atto i necessari interventi di tutela della salute delle persone ospitate e della comunità locale. In particolare, il centro deve essere dotato di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (mediamente 1 ogni 4/6 persone) e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e laddove la presenza sia mista quanto a genere.
- 7. Nel rispetto dell'autonomia e della disciplina stabilita dai bandi di individuazione degli enti per l'accoglienza, il gestore è chiamato ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune per impostare un intervento in favore della conoscenza del territorio, della sua storia, della sua organizzazione e per favorire processi di partecipazione degli ospiti alla vita sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle reti associative locali. L'accesso ai servizi comunali e associativi, la partecipazione ad eventi culturali e di animazione e l'adesione ad opportunità di lavori di utilità sociale rappresentano occasioni importanti per favorire l'incontro e la conoscenza con la comunità locale e sono aspetti indicativi di qualità dello stesso ente gestore del servizio di accoglienza.
- 8. Al pari di tutte le altre procedure e iniziative a carattere commerciale\produttivo che interessano in Comune di Calolziocorte, la richiesta di apertura di una struttura di

accoglienza per richiedenti asilo e/o profughi di grandi dimensioni va presentata in Comune attraverso specifico modulo: gli uffici tecnici comunali hanno tempo 30 giorni per verificare la presenza delle necessarie autorizzazioni (Regolarità dell'immobile circa la vigente legislazione urbanistico edilizia (D.P.R n.380/2001 e ss.mm.ii; destinazione compatibile con la residenza e, in particolare, possesso delle prescritte certificazioni attinenti gli impianti installati come risultante dal certificato di agibilità dovuto ai sensi dell'Art.24 del richiamato D.P.R. n.380/2001.; regolarità circa il pagamento delle tasse e delle imposte comunali; idoneità abitativa ai sensi dell'Art 29 Dl.gs 286/98 comma3A (TU sull'immigrazione).

- 9. Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti necessari o a seguito di controlli si accertino gravi irregolarità, o comunque la Giunta rilevi criticità in base a quanto definito negli articoli 2,4,5, il Comune segnala il tutto alla Prefettura e concorda con la stessa i necessari provvedimenti, compresa la decisione di dichiarare non idonea la struttura.
- 10. Le aree immediatamente adiacenti alla stazione ferroviaria e all'interscambio ferrogomma vanno considerate come aree non idonee all'insediamento di strutture di accoglienza. In caso di richiesta di insediamento in questi ambiti, sentita la Prefettura, il sindaco può dichiarare non accoglibile la richiesta.
- 11. Il gestore è chiamato a mettere in atto tutte le forme preventive ed educative necessarie all'integrazione dei richiedenti asilo sul territorio comunale. A tal fine, nella sua veste di responsabile della sicurezza locale, il sindaco potrà adottare, d'intesa con la Prefettura e le FF.OO., le necessarie azioni di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, anche nei confronti del gestore del servizio.
- 12. Nel caso vengano rilevati problemi di ordine pubblico o di sicurezza, il Comune può istituire un tavolo composto da Sindaco, Assessore alla sicurezza, Rappresentante delle Forze dell'Ordine, 2 Componenti della Commissione Territorio (uno per la maggioranza e uno per le minoranze), che potrà chiedere l'intervento della Prefettura per predisporre le azioni necessarie, compresa l'eventuale chiusura, anche solo temporanea, della struttura di accoglienza.
- 13. All'ente gestore è richiesto di relazionare periodicamente al Comune sulle attività svolte con gli ospiti delle strutture di accoglienza e di produrre, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività complessiva svolta nel territorio del Comune di Calolziocorte. Della conclusione dei percorsi di accoglienza, così come dei nuovi inserimenti, anche ai fini di eventuali aspetti amministrativi, dovrà essere data opportuna e tempestiva conoscenza al Comune da parte del gestore.
- 14. Il piano ha validità a partire dalla data di approvazione in Consiglio Comunale e non è retroattivo.
- 15. Le Unità abitative diffuse potranno ospitare non più di 8 persone per alloggio (e comunque nel rispetto della normativa di idoneità alloggiativa). Gli alloggi dovranno essere gestiti nel rispetto dei requisiti organizzativi previsti dai bandi emanati da Prefettura o da altri enti territoriali, dei regolamenti comunali e condominiali. Il gestore dovrà comunicare al Comune l'intenzione di attivare un alloggio per l'accoglienza almeno 30 gg prima dell'avvio al fine di gestire al meglio l'insediamento, favorire un primo contatto con le reti associative e di prossimità, attivare le necessarie verifiche. In quanto struttura collettiva dovrà essere comunicato il nominativo e il recapito del responsabile dell'alloggio. Anche

qualora siano previste forme di autogestione dell'alloggio da parte degli ospiti, il gestore è responsabile del rispetto dei regolamenti comunali, condominiali, e delle regole di corretta convivenza. Non potranno essere ospitate presso l'alloggio persone non autorizzate.

16. Nel complesso nel Comune di Calolziocorte potranno essere ospitati nelle diverse strutture di accoglienza tendenzialmente fino ad un massimo di 40 persone, pari a circa il 0,3% della popolazione (già stabilito nell'accordo tra Prefettura, Comuni e Comunità montana della Valsassina).